

DELIBERA N. 128/08/CSP

Diffida nei confronti della società Rai Radiotelevisione Italiana s.p.a. (emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale Rai Uno) per la violazione dell'articolo 37, commi 1 e 2, del Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Procedimento n. 1751 /vf)

L'AUTORITA'

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del giorno 21 maggio 2008;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana serie generale del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della radiotelevisione*" pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana serie generale del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTO il "*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*", approvato con delibera dell'Autorità n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 agosto 2001, n. 183 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 novembre 1981, n. 329 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*", approvato con delibera dell'Autorità n. 130/08/CONS del 12 marzo 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 23 aprile 2008, n. 96 - Allegato A alla delibera 130/08/CONS "*Testo del regolamento in materia di procedure sanzionatorie di cui alla delibera 136/06/CONS e successive modificazioni coordinato con le modifiche apportate dalla delibera 130/08/CONS*";

VISTO l'atto della Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali n. CONT. 259/07/DICAM del 21 dicembre 2007, notificato in data 9 gennaio 2007, con il quale veniva contestata alla società Rai Radiotelevisione italiana SpA, con sede in Roma, Viale Mazzini 14, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva nazionale "*RAI UNO*", la violazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 37 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, poiché ha interrotto la trasmissione dei seguenti GP di automobilismo di

Formula 1 con la pubblicità : *Gran Premio del Canada* il 10 giugno 2007, *Gran Premio di Francia* il 1 luglio 2007, *Gran Premio d'Inghilterra* l'8 luglio 2007, *Gran Premio d'Europa* il 22 luglio 2007, *Gran Premio d'Ungheria* il 5 agosto 2007, *Gran Premio di Turchia* il 26 agosto 2007, *Gran Premio d'Italia* il 9 settembre 2007, *Gran Premio del Giappone* il 30 settembre 2007;

VISTE le memorie difensive, pervenute all'Autorità in data 24 gennaio 2008, con nota prot. n. 3499, peraltro ribadite nell'audizione avvenuta in data 19 febbraio 2008, i rappresentanti della società hanno sottolineato che la *Comunicazione interpretativa relativa a taluni aspetti delle disposizioni della direttiva TV senza Frontiere riguardanti la pubblicità televisiva*, della Commissione delle Comunità Europee del 23 aprile 2004, specifica al punto 24 che negli eventi sportivi di <lunga durata> e, quindi nei Gran Premi di Formula 1, si possa inserire la pubblicità, e quindi che la trasmissione di detti eventi sportivi possa essere interrotta mediante l'inserimento di messaggi pubblicitari, trovando applicazione esclusivamente il comma 5, dell'art. 37, del Testo Unico della radiotelevisione (corrispondente al paragrafo 4, dell'art. 11 della Direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla Direttiva 97/36/CE) il quale stabilisce, appunto, che *quando programmi diversi da quelli di cui al comma 2 sono interrotti dalla pubblicità o da spot di televendita, in genere devono trascorrere almeno venti minuti tra ogni successiva interruzione all'interno del programma;*

RILEVATO che la sentenza del Consiglio di Stato n. 2446 del 2 maggio 2006 annullando la delibera dell'Autorità n. 269/04/CSP del 2 dicembre 2004 recante ordinanza-ingiunzione per violazione dell'articolo 3, comma 4, della legge 30 aprile 1998, n. 122 confermando la sentenza del T.A.R. del Lazio, sez. II, n. 4126 del 25 maggio 2005, ha statuito, con riguardo all'interruzione pubblicitaria della trasmissione televisiva di programmi sportivi, che: *«la disciplina delle manifestazioni sportive risulta compiutamente disciplinata dal combinato disposto del primo e secondo comma»* [dell'articolo 3 della legge n. 122/98, oggi trasfusi nei corrispondenti commi dell'articolo 37 del testo unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177]

RITENUTO, sulla base del dispositivo della citata sentenza n. 2446/06 del Consiglio di Stato, che costituisce valore di precedente, che non risultano accoglibili le giustificazioni in base alle quali l'emittente ha interrotto programmi sportivi di tipo continuativo applicando quanto riportato al punto 24 della *Comunicazione interpretativa* della Commissione delle Comunità Europee del 23 aprile 2004, in quanto:

- 1) in data successiva all'adozione di quanto contenuto in tale *Comunicazione* (anno 2004) risulta intervenuta la sentenza n. 2446 del Consiglio di Stato (anno

2006) che ha annullato una ordinanza-ingiunzione per la violazione dell'articolo 3, comma 4, della legge 30 aprile 1998, n. 122 (oggi trasfusa nell'articolo 37, comma 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177);

2) nel dispositivo di tale sentenza è stato stabilito che << *la disciplina delle manifestazioni sportive risulta compiutamente disciplinata dal combinato disposto del primo e secondo comma*>> [oggi articolo 37 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177] << *ai sensi del quale la salvaguardia della loro integrità è assicurata solo dalla collocazione della pubblicità negli intervalli tecnici*>>, - o se il programma sportivo non contempla intervalli tecnici, << *dal divieto di ogni interruzione pubblicitaria nella specifica manifestazione con conseguente violazione del secondo comma*>> [oggi articolo 37, decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177];

RITENUTA, pertanto, confermata la sussistenza della violazione dell'articolo 37, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 per le interruzioni pubblicitarie trasmesse all'interno dei GP di Formula 1: *Gran Premio del Canada* il 10 giugno 2007, *Gran Premio di Francia* il 1 luglio 2007, *Gran Premio d'Inghilterra* l'8 luglio 2007, *Gran Premio d'Europa* il 22 luglio 2007, *Gran Premio d'Ungheria* il 5 agosto 2007, *Gran Premio di Turchia* il 26 agosto 2007, *Gran Premio d'Italia* il 9 settembre 2007, *Gran Premio del Giappone* il 30 settembre 2007, per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 51, comma 1, lettera c) e comma 2 lettera b) , del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTI gli articoli 37, commi 1e 2, e 51 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la relazione del responsabile del procedimento avv. Giulio Votano;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DIFFIDA

la società Rai Radiotelevisione italiana SpA, con sede in Roma, Viale Mazzini 14, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva nazionale "RAI UNO", a cessare

dal comportamento illegittimo sopra indicato entro il termine di giorni quindici dalla data di notifica del presente atto.

Ove il comportamento illegittimo persista, oltre il termine sopraindicato, sarà applicabile la sanzione amministrativa del pagamento di una somma, da euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), a euro 51.656,00 (cinquantunomilaseicentocinquantasei/00), ai sensi dell'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26 della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i procedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni e integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di giorni sessanta dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale amministrativo regionale del Lazio.

Roma 21 maggio 2008

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE
Antonio Amendola